

**Recupero ritenute alla fonte versate in eccedenza**

<b>Ritenute alla fonte versate in eccedenza</b>	<p>A partire dal periodo d'imposta 1998 i sostituti di imposta hanno facoltà di compensare le ritenute in eccesso.</p> <p>Si fa riferimento ai versamenti delle ritenute alla fonte effettuati in eccedenza (in misura superiore dunque) rispetto a quanto effettivamente trattenuto.</p>
<b>Scomputo delle eccedenze di versamento delle ritenute</b>	<p>Le somme possono essere recuperate dal sostituto d'imposta alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <i>nello stesso periodo di imposta</i><ul style="list-style-type: none"><li>- l'eccedenza precedentemente versata può essere compensata portandola in diminuzione dalle ritenute da versare successivamente;</li></ul></li><li>▪ <i>nel periodo di imposta successivo</i><ul style="list-style-type: none"><li>- il sostituto d'imposta può compensare l'eccedenza con i versamenti di ritenute relativi al periodo d'imposta successivo al quale ha effettuato il versamento in eccesso (riporto delle ritenute);</li><li>- il sostituto d'imposta può richiedere il rimborso dell'eccedenza di ritenute non compensate o non riportare;</li></ul></li></ul> <p>Senza alcuna indicazione in dichiarazione si presume l'opzione per il riporto.</p>
<b>Presentazione della domanda di rimborso</b>	<p>Se l'eccedenza di ritenute già riportata:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. non è utilizzata,</li><li>2. non viene presentata la dichiarazione,</li><li>3. l'eccedenza non è inserita in dichiarazione (Unico o Mod. 770),</li></ol> <p>il sostituto d'imposta può presentare la domanda di rimborso.</p> <p>Nei casi 2 e 3 il sostituto deve presentare la domanda di rimborso entro 18 mesi a decorrere dall'ultimo giorno utile per presentare la dichiarazione relativa al periodo d'imposta nel corso del quale l'eccedenza non è stata computata in diminuzione.</p>
<b>Novità compensazione eccedenze di ritenute</b>	<p>Lo scomputo delle ritenute alla fonte, versate in eccedenza, viene effettuato in diminuzione dei versamenti delle ritenute relative alla stessa categoria di reddito, tra quelle individuate nell'art. 6 D.P.R. 917/1986, nella quale le eccedenze stesse sono maturate.</p> <p>Non vi è dunque l'obbligo di effettuare la compensazione delle eccedenze di ritenute con altre ritenute relative alla stessa categoria reddituale.</p>

<p><b>Compensazione con il modello F24</b></p>	<p>Il sostituto d'imposta può utilizzare le eccedenze di ritenute, oltre che in diminuzione dell'ammontare delle ritenute da versare, anche ai fini del versamento unitario di tutti i tributi e contributi e non solo della stessa categoria di reddito.</p> <p>Inoltre l'eccedenza riportata che non trova capienza nelle ritenute da versare nel periodo di imposta successivo o che non è utilizzata in compensazione, costituisce eccedenza per il periodo di imposta stesso ed è oggetto di un'ulteriore scelta tra il riporto ed il rimborso.</p>	
<p><b>Modalità di recupero somme versate in eccesso</b></p>	<p>L'eccedenza derivante da ritenute relative al 1998 e non ancora compensata al 1° maggio 1999 con altre ritenute di competenza del 1998, può essere chiesta a rimborso o compensata con altri tributi e contributi sul modello F24 o con le ritenute da versare per il 1999.</p>	
<p><b>Modalità di recupero - casi particolari -</b></p>	<p>I sostituti di imposta che nel corso dell'anno</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) erogano solo compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti;</li> <li>b) effettuano ritenute di acconto per un importo complessivo non superiore a lire 2.000.000</li> </ul> <p>hanno la facoltà di versare le ritenute stesse entro i seguenti termini di pagamento:</p>	
	<p><i>le ritenute operate nei mesi da gennaio ad aprile</i></p>	<p>entro il termine stabilito per il versamento della prima rata di acconto delle imposte sui redditi</p>
	<p><i>le ritenute operate nei mesi da maggio ad ottobre</i></p>	<p>entro il termine stabilito per il versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi</p>
	<p><i>le ritenute operate nei mesi di novembre e dicembre</i></p>	<p>entro il termine stabilito per il versamento a saldo delle imposte sui redditi</p>
	<p>Nel caso in cui uno dei limiti sopra indicati venga superato, il sostituto deve eseguire i versamenti nei termini ordinari previsti dal D.P.R. 602/1973 a partire dalla prima scadenza utile.</p>	